



Oggetto: Dlgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, D.P.G.R. 19/R/2017 CAPO II bis. Istanza di avvio del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al progetto di “*Ottimizzazione impianti ed implementazione nuove linee produttive*” presso la piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti sita in Via C. L. Raghianti n. 12 nel comune di Pisa (PI). Proponente: Herambiente Servizi Industriali S.r.l. **Richiesta di integrazioni e chiarimenti.**

Alla c.a.

Herambiente Servizi Industriali S.r.l.

e p.c

Comune di Pisa

Comune di Cascina

Provincia di Pisa

ARPAT

- *Dipartimento di Pisa*
- *Settore VIA e VAS*

Azienda Usl Toscana Nord-Ovest
Dipartimento della Prevenzione

Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno di Pisa

Autorità di Bacino Distr. Appennino Settentrionale

Comando Provinciale VVF di Pisa
Ufficio Prevenzione Incendi

Direzione Regionale VVF Toscana
C.T.R. Rischi Rilevanti

IRPET

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Settore Tutela della natura e del mare

Direzione Difesa del suolo e Protezione civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
Settore Tutela dell'acqua e Costa

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio



Direzione Politiche di Mobilità Infrastrutture e TPL
Settore Programmazione Viabilità

In riferimento al procedimento in oggetto, avviato in data 18.03.2020, a seguito dell'istanza del proponente pervenuta al protocollo regionale n. 445143 del 29.11.2019 e completata formalmente in data 09.03.2020, in relazione all'esame della documentazione presentata dal proponente, dei pareri e dei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati è emersa la necessità che gli elaborati presentati a corredo dell'istanza siano completati ed integrati, ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del Dlgs. 152/2006, relativamente a quanto di seguito riportato.

aspetti programmatici:

1. si segnala che per quanto riguarda la documentazione di Variante, la richiesta di modifica cartografica dovrà essere adeguatamente motivata rispetto alle finalità del RU di cui all'art. 1.2.2.6 comma 1 delle NTA: Descrizione e Obiettivi - Degli insediamenti produttivi è previsto il miglioramento della qualità formale e funzionale, mediante l'attribuzione di ulteriori dotazioni di spazi per servizi pubblici e/o ad uso collettivo, la trasformazione di quelle esistenti, il miglioramento delle dotazioni di spazi pertinentziali, il riordino delle funzioni insediate, la nuove edificazione nei lotti liberi, in termini anche di riconfigurazione del tessuto urbano quale:

- l'impianto fondiario,
- il sistema degli spazi scoperti, nonché dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati,
- la modificazione degli edifici esistenti, ovvero quote rilevanti degli stessi.

2. Il Comune di Pisa ritiene non adeguate le "misure compensative" indicate anche tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di Via e anche alla luce dell'assenza di aree destinate a standard (da verificare eventualmente in fase successiva). Inoltre ritiene che all'art. 1.2.2.7 delle NTA del RU si vieta all'interno degli ambiti produttivi PQ1, PQ2, e PQ3 l'insediamento di "Attività elencate nell'allegato della normativa nazionale in materia di V.I.A".

Per la variante normativa al R.U., anche se l'articolo 208 del Dlgs 152/2006 dovesse esentare dal procedimento di VAS, dovrebbe essere presentata idonea documentazione a dimostrazione della sostenibilità ambientale della variante, tanto più che il Regolamento Urbanistico vigente non ha valutato gli effetti dell'insediamento di attività di tale tipologia e che l'area di insediamento è prossima ad un centro abitato.

3. Si richiede di inoltrare una relazione geologica di fattibilità urbanistica e relativa modulistica per il deposito al Genio Civile;

Si chiede al proponente di fornire chiarimenti in merito.

4. Il Comune di Pisa ritiene che la richiesta di variante cartografica non risulta sufficiente ai fini dell'insediamento/modifica dell'attività richiesta secondo quanto disposto all'art. 1.2.2.7 delle NTA del RU che vieta all'interno degli ambiti produttivi PQ1, PQ2, e PQ3 l'insediamento di "Attività elencate nell'allegato della normativa nazionale in materia di V.I.A". La richiesta di variante inoltre risulta in contrasto con l'Articolo 15 delle NTA del Piano strutturale vigente che dispone per le industrie a rischio od insalubri che "Non possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, trasformazioni, fisiche o funzionali, che comportino l'attivazione di industrie a rischio di incidente rilevante, o insalubri di classe I, se non ad adeguata distanza dai centri abitati, e comunque in aree tali per cui i fenomeni di trasporto degli inquinanti in atmosfera non comportino la ricaduta degli stessi sui centri abitati, e questi ultimi siano adeguatamente tutelati dagli effetti di eventuali, stimabili incidenti rilevanti."

Si chiedono le considerazioni in merito da parte del proponente;



5. Si segnala inoltre che, nonostante nella documentazione si parli sempre di rifiuti speciali, nell'elenco di quelli conferibili all'impianto sulla base dell'attuale AIA (che vengono riconfermati anche in sede di modifica) sono presenti CER di origine urbana e in particolare quelli della sottofamiglia 20.03 "altri rifiuti urbani", CER 200301 "rifiuti urbani non differenziati" e CER 200399 "rifiuti urbani non specificati altrimenti". Si ricorda che lo smaltimento dei suddetti rifiuti è soggetto a privativa e a pianificazione e che la previsione non risulta pertanto coerente con i principi che regolano la gestione dei rifiuti urbani.

Si chiedono le considerazioni in merito da parte del proponente;

aspetti progettuali:

6. Ai fini del rilascio del permesso di costruire si richiede la seguente documentazione:

- dovrà essere chiarita la tipologia di attività in relazione a quanto evidenziato al Paragrafo aspetti programmatici.
- verifica dei Parcheggi, dell'intero lotto e con riferimento alla volumetria "esistente e di progetto";
- ai sensi dell'art. 9 del DPGR 41/R/2009 dovranno essere previsti parcheggi per disabili "nella misura minima di uno ogni trenta o frazione di trenta parcheggi complessivi.
- si richiedono tavole grafiche schematiche dei parametri sotto riportati ai fini delle verifiche dei parametri urbanistici:

- superficie a verde
- superficie coperta
- superficie permeabile
- superficie impermeabile
- calcolo della SUL e del Volume
- superficie a parcheggio di tutto il lotto

- dovrà essere chiarito il rapporto della presente richiesta di permesso di costruire con i titoli ad oggi efficaci e quelli in corso di istruttoria.

Si chiede al proponente di fornire chiarimenti in merito.

7. Il Comune di Pisa fa presente le seguenti criticità rispetto all'art 15 delle NTA del Piano Strutturale vigente che deriveranno dall'ampliamento delle potenzialità di trattamento rifiuti dello stabilimento in questione, in quanto:

- lo stabilimento risulta inserito in un contesto dove sono presenti, a poche decine di metri di distanza, altre aziende industriali, artigianali e commerciali, con relativa presenza di personale quindi non è possibile evitare che emissioni e maleodoranze non trattate, come ad esempio passaggio mezzi di trasporto rifiuti, apertura e chiusura capannoni di stoccaggio rifiuti, possano raggiungere le attività limitrofe;
- la presenza di uno stabilimento come quello in oggetto influenza l'eventuale utilizzo delle aree limitrofe ancora libere per eventuale inserimento e ampliamento di aziende;
- risulta complesso evitare possibili impatti negativi sugli abitati residenziali della zona di Ospedaletto e Oratoio.

Si chiedono le considerazioni in merito da parte del proponente.

aspetti ambientali:

componente Atmosfera:

8a. Relativamente all'aspetto delle emissioni in atmosfera il Comune di Pisa segnala che sono numerosi gli esposti pervenuti per le maleodoranze causate dall'attività dell'azienda in questione. Tale problematica, accertata anche da sopralluoghi effettuati da ARPAT, risultano essere causati soprattutto dal transito e sosta dei mezzi di trasporto rifiuti, sia dalla movimentazione dei rifiuti nelle fasi di scarico. Si richiede una più approfondita valutazione delle problematiche delle maleodoranze prodotte dall'attività di trattamento rifiuti.

8b. Relativamente al transito dei mezzi di trasporto rifiuti, questa Amministrazione prescrive alla ditta il divieto di attraversamento ai mezzi di trasporto rifiuti all'interno dell'area industriale di Ospedaletto e comunque dell'abitato, utilizzando per raggiungere lo stabilimento la Via Giovanni Gronchi e la Via Emilia. Al fine di evitare disagi per le persone che lavorano e abitano negli edifici della zona, si ritiene che debba esser evitato il passaggio e lo



stazionamento dei mezzi sulla Via Ragghianti, utilizzando per l'accesso allo stabilimento l'entrata posteriore, Via Breccia.

Si chiedono le considerazioni in merito da parte del proponente;

9. Nel contributo di ARPAT si richiede, in relazione all'adeguamento dell'installazione alle BAT-AEL di settore (per il trattamento dei rifiuti e per l'incenerimento approvate dalla Commissione Europea BATC 08.2018 e BATC 12.2019) una riduzione dei limiti emissivi attualmente autorizzato come segue:

- emissione E7: ridurre il VLE del parametro TVOC (esclusa componente non metanica) da 45 mg/Nmc a 20 mg/Nmc;
- emissione E10: ridurre il VLE del parametro TVOC (esclusa componente non metanica) da 40 mg/Nmc a 30 mg/Nmc;
- emissione E12: ridurre il VLE del parametro TVOC (esclusa componente non metanica) da 60 mg/Nmc a 30 mg/Nmc. introdurre il parametro H2S con VLE pari a 5 mg/Nmc;
- emissione E13: ridurre il VLE del parametro TVOC (esclusa componente non metanica) da 60 mg/Nmc a 30 mg/Nmc. introdurre il parametro H2S con VLE pari a 5 mg/Nmc;
- emissione E14: ridurre il VLE del parametro TVOC (esclusa componente non metanica) da 40 mg/Nmc a 30 mg/Nmc;
- emissione E21: ridurre il VLE del parametro TVOC (esclusa componente non metanica) da 60 mg/ Nmc a 30 mg/Nmc. introdurre il parametro H2S con VLE pari a 5 mg/ Nmc ;
- emissione E22: introdurre il parametro H2S con VLE pari a 5 mg/Nmc ;
- emissione E23:
 - o ridurre i seguenti VLE:
 - parametro MPT (PTS): da 30 mg/Nmc a 5 mg/Nmc ;
 - parametro TVOC (COT, esclusa componente non metanica): da 20 mg/Nmc a 10 mg/Nmc ;
 - parametro HCl: da 60 mg/Nmc a 5 mg/Nmc ;
 - parametro HF: da 4 mg/Nmc a 0,9 mg/Nmc;
 - parametro SOx: da 200 mg/Nmc a 30 mg/Nmc ;
 - parametro NOx: da 400 mg/Nmc a 120 mg/Nmc;
 - parametro CO: da 100 mg/Nmc a 50 mg/Nmc.
 - o introdurre il parametro NH3, prevedendo un VLE pari a 10 mg/Nmc;
 - o effettuare, dopo un mese dalla messa a regime dell'impianto di desorbimento termico, 2 campagne di misurazione dei parametri:
 - macroinquinanti Cd+Tl, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, Hg e
 - microinquinanti PCDD+PCDF , PCB, IPA.
 - o In caso di presenza dei suddetti parametri nelle polveri scaricate dal filtro a manica e/o nell'effluente gassoso al punto E23, integrare il quadro emissivo autorizzato con detti parametri, prevedendo VLE conformi alle Tabelle 3, 7, 8 delle BAT Conclusions (BATC del 12.2019).
- emissione E32 : introdurre i parametri H2S ed NH3 con VLE pari a 5 mg/Nmc;

10. i requisiti delle sezioni di misura del nuovo punto emissivo E23 dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche UNI, in termini di ubicazione e dimensionamento dei bocchelli, ecc., con particolare riguardo alle norme UNI EN 15259:2008 (Qualità dell'Aria – Misurazione di emissioni da sorgente fissa – Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione) e UNI EN 16911-1:2013 (Emissioni da sorgente fissa – determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti – parte 1 : Metodo di riferimento manuale);

11. le postazioni di prelievo ed i relativi percorsi di accesso dovranno rispettare i necessari requisiti di sicurezza, come previsto dal documento “*requisiti tecnici delle postazioni in altezza per il prelievo e la misura delle emissioni in atmosfera*”, approvato con Delibera Giunta regionale nr. 528 del 01.07.2013, (ricognizione della normazione tecnica in materia a cui, per legge, le imprese devono assoggettarsi nella realizzazione delle postazioni di campionamento);



12. le nuove sonde previste per il monitoraggio in continuo dei parametri polveri totali, COT, HCl, HF, SOX, NOX, CO, dovranno essere gestite in conformità alla Norma UNI EN 14181 "Quality assurance of automated measuring systems";
13. poiché nel paragrafo emissioni diffuse non sono stati presi in considerazione gli impatti del gruppo di frantumazione (sotto la tettoia dedicata nell'area di stoccaggio dei terreni adiacente all'impianto di lavaggio) e della futura zona di filtro pressatura fanghi, sotto tettoia, sulle emissioni diffuse, valutare se siano necessarie modalità di mitigazione;
14. prevedere l'ingresso dei camion che trasportano i rifiuti all'installazione unicamente dall'ingresso di Via Breccia. L'accesso di tali camion all'interno dell'installazione Herambiente attraverso il vecchio ingresso di Via Raggianti, potrà avvenire solo in casi eccezionali e dopo avere effettuato una comunicazione agli Enti interessati;
15. effettuare, con cadenza annuale, test con fumogeno in tutti i capannoni contenenti rifiuti potenzialmente maleodoranti, verificando che, dal fabbricato interessato non fuoriescono aeriformi
16. presentare una valutazione sull'opportunità di installare una serranda di sovrappressione (BAT 27), al fine di ridurre le emissioni in caso di deflagrazione;
17. le manutenzioni degli impianti di abbattimento delle emissioni devono essere effettuate nel rispetto dei manuali di gestione e registrate sui relativi registri ai sensi della parte V del Dlgs. 152/06 e s.m.i.;
18. per l'impianto di desorbimento termico mantenere un registro cartaceo di conduzione dell'impianto con annotati i principali parametri di processo;
19. valutare anche l'impatto odorigeno provocato dalla nuova emissione E23 (derivante dal nuovo impianto di desorbimento termico) e dai camion in ingresso/uscita dallo stabilimento ed all'interno dello stesso, aggiornando lo studio olfattometrico presentato (anche in considerazione delle varie fasi intermedie di cui al crono-programma realizzativo);
20. aggiornare lo studio olfattometrico ogni 3 anni o dopo ogni modifica sostanziale apportata all'installazione;
21. Fornire una proposta di procedure tecnico-gestionali nell'ottica della definizione del Piano di Contenimento degli Odori, in linea con i punti previsti da ARPAT, di cui al paragrafo "Valutazione modello diffusionale degli odori".
22. si dovrà fornire un piano di adeguamento alle BATC indicate nei contributi di ARPAT e del Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti con cronoprogramma attuativo. Definire il totale di CO₂ emesso nell'anno secondo quanto riportato nelle schede di riferimento, con riferimento all'utilizzo di combustibile legato alle nuove attività proposte. Tra gli impianti in deroga, ai sensi della Parte V del Dlgs.152/06 (art. 272), come mod. dal Dlgs. 183/2017, ricadono solo quelli compresi nelle voci di cui alla parte 1 dell'Allegato IV, alla Parte V dello stesso Dlgs., pertanto tutte le emissioni derivanti da sfiati di processo e similari dovranno essere ricomprese nella proposta di quadro emissivo oltretutto nel PmeC.
23. Dare evidenza tecnica riguardo l'incidenza degli incrementi derivanti dalle diverse modifiche sull'assetto impiantistico attuale specificando per le varie fasi realizzative del cronoprogramma, le garanzie tecniche per il rispetto del quadro emissivo, in tutte le fasi. Per i diversi capannoni ove si effettuano le diverse attività di trattamento, tra i vari dati di progetto dovranno essere indicati anche il numero di ricambi d'aria per ora in ragione delle volumetrie da trattare.
24. dovrà essere depositato il progetto definitivo del nuovo impianto di desorbimento termico ed il relativo impianto di post combustore rigenerativo comprensivo del dimensionamento impiantistico dell'intera nuova sezione. Si dovrà indicare il numero di ore di utilizzo giornaliero del desorbitore.
- Riguardo la sezione di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera dovrà essere depositato il manuale SME.

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo:

25. Dovranno essere fornite le seguenti informazioni su:

- i criteri di dimensionamento delle vasche V1 e V8, sulla base dei dati idrologici di piovosità e delle superfici interessate.



- frequenza e quantità acque scaricate dal pozzetto S1 negli anni
- portata massima giornaliera e annua per cui si richiede l'autorizzazione, fornire la proposta dei valori limiti, in linea con le BATC, sia per lo stato attuale che per lo stato futuro in linea con la BATC di riferimento;
- proposta di monitoraggio e controllo relativo la rete fognaria interna e di raccolta delle acque meteoriche dilavanti al fine del mantenimento delle condizioni di efficienza;
- presenza misuratore di portata e campionatore automatico sul pozzetto S1;
- possibilità di raccolta e riutilizzo interno delle AMDNC.

26. si dovrà prevedere nel refluo proveniente dall'impianto chimico-fisico alimentato all'equalizzatore, Valori Limite per i parametri Metalli, Solventi, COD corrispondenti alla colonna scarico in pubblica fognatura di cui alla Tabella 3 dell'Allegato V, Parte Terza del Dlgs. 152/06 e s.m.i. per tutti gli altri parametri non trattati dall'impianto biologico si dovranno individuare limiti tali da garantire quanto previsto dall'art. 29 sexies in riferimento ai limiti emissivi riguardanti le installazioni AIA di cui alla parte II del del Dlgs. 152/06 e s.m.i.

componente Suolo e Sottosuolo

27. in sede di esecuzione dei nuovi piezometri effettuare:

- prove Lefranc (possibilmente due a sondaggio) al fine di acquisire dati di conducibilità idraulica;
- test di cessione su carote rappresentative delle formazioni perforate, al fine di definire gli effettivi contenuti di sali e la loro capacità di rilascio (parametri da monitorare cloruri, solfati, boro e ione ammonio);
- analisi del contenuto di carbonio organico su campioni rappresentativi dei terreni perforati;
- prova di pompaggio di lunga durata (> 72h) sulla coppia di piezometri individuata.

I risultati delle attività di indagine dovranno essere trasmessi entro un anno dal momento del rilascio dell'autorizzazione a procedere. L'esecuzione delle nuove perforazioni e i campionamenti acque e terreni dovranno essere preventivamente comunicati a questo ufficio al fine di permettere la supervisione e gli eventuali campionamenti in contraddittorio.

28. il gestore dovrà trasmettere copia degli atti di voltura con identificazione dei pozzi e numero di matricola dei misuratori di portata installati.

componente Rumore e vibrazioni:

29. Si anticipano le seguenti prescrizioni:

- devono essere rispettati gli orari di esercizio, il numero, il tipo, la disposizione, i tempi e le modalità di utilizzo di sorgenti e macchinari rumorosi dichiarati nella documentazione.
- il transito di mezzi pesanti sulla viabilità interna allo stabilimento dovrà avvenire esclusivamente nel periodo di riferimento diurno;
- considerata la natura teorica delle valutazioni riportate nella documentazione, si richiede che, una volta installati i nuovi impianti sia eseguita un'indagine fonometrica sulla rumorosità complessivamente prodotta dalla ditta al fine di verificare il rispetto di tutti i limiti normativi in prossimità dei recettori vicini, nelle condizioni più gravose dal punto di vista acustico (dovrà essere fornito l'elenco delle sorgenti sonore attive nel corso delle misure di rumore ambientale);
- poiché nel paragrafo emissioni diffuse non è stato preso in considerazione l'impatto del gruppo di frantumazione (sotto la tettoia dedicata nell'area di stoccaggio dei terreni adiacente all'impianto di lavaggio) sul rumore, valutare se siano necessarie modalità di mitigazione.

componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche:

Si chiede di provvedere a integrare la documentazione rispetto ai seguenti punti:

30. chiarire le modalità di organizzazione degli stoccaggi al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti;



31. secondo quanto previsto nella Circolare Min.1121/2019 non va superata la terza fila in altezza. Inoltre il gestore deve chiarire la presenza dell'area d'emergenza, dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto;
32. la miscelazione del rifiuto con le sostanze inertizzanti, in rapporto 1:3 / 1:4, non può essere effettuata direttamente nelle baie come indicato a pag. 23 della relazione IPPC;
33. le zone di deposito dei rifiuti in attesa di inertizzazione e dei rifiuti inertizzati, devono avvenire nei pressi dell'impianto;
34. applicare i criteri previsti per la miscelazione, dal Documento della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 12/165/CR8C/C5. Presentare adeguata documentazione che chiarisca le modalità di miscelazione dei rifiuti alimentati all'impianto di inertizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nel documento sopra citato;
35. poiché il rifiuto inertizzato prodotto deve essere caratterizzato nel rispetto del DM 27/9/2010 come rifiuto "non generato regolarmente", chiarire come saranno formati e gestiti i lotti del rifiuto inertizzato, in attesa della verifica della conformità in funzione delle omologhe ottenute presso gli impianti di destinazione;
36. presentare adeguata documentazione atta a dimostrare che i materiali ottenuti nell'impianto soil washing soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici, rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti, i sistemi di gestione dimostrano il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'auto-monitoraggio e l'accreditamento, nonché il requisito relativo alla dichiarazione di conformità (Delibera n.67/2020 del Consiglio SNPA "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184-ter del Dlgs. 152/06");
37. chiarire le modalità di gestione del materiale ferroso recuperabile;
38. poiché la miscelazione di fanghi provenienti dall'esterno con i fanghi prodotti internamente si configura come una miscelazione di rifiuti, chiarire le modalità e i criteri attuati al fine di evitare miscelazioni tra rifiuti incompatibili e garantire la tracciabilità dei rifiuti al fine dello scarico sul relativo registro di carico e scarico dei rifiuti, tenendo conto dei criteri stabiliti per la miscelazione di rifiuti dal Documento della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 12/165/CR8C/C5;
39. le zone di stoccaggio degli inerti recuperati devono essere adeguatamente contrassegnate con cartelli identificativi;
40. Al paragrafo E.6.4.3 (pag.87) vengono descritte le modalità di cernita dei rifiuti ma non viene indicata la zona dove viene effettuata l'operazione. Precisi il proponente se è un'operazione diffusa a tutti i reparti o meno. Allo stesso paragrafo viene anche descritto il travaso di rifiuti, la separazione di parti contaminate e il riutilizzo di fusti o cisternette per accogliere altre tipologie di rifiuti o la bonifica degli stessi prima di avviarli allo smaltimento o al recupero del ferro o della plastica. Precisi il gestore le modalità di bonifica dei contenitori se l'operazione viene effettuata mediante ausiliari specifici (attrezzature, liquidi, ecc.);
41. illustrare le modalità di lavaggio dei contenitori, poiché al paragrafo E.6.4.4 (pag.87) ed E.7.12 (pag.155), non sono descritte adeguatamente le modalità, la zona, né se vengano utilizzate attrezzature specifiche e prodotti ausiliari;
42. dal momento che l'operazione di recupero a seconda del materiale interessato si configura come operazione R3 e R4 rispettivamente nel caso di plastiche/legno e metallo ed il recupero di tali tipologie, ai fini della produzione di End of Waste deve essere effettuato nel rispetto della disciplina prevista dall'art.184 ter del Dlgs. n.152/06, presentare adeguata documentazione atta a dimostrare che i materiali prodotti soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici, rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti, i sistemi di gestione dimostrano il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'auto monitoraggio e l'accreditamento, nonché il requisito relativo alla dichiarazione di conformità (UNIPLAST per quanto riguarda le plastiche ed altre norme UNI o regolamenti CE per gli altri materiali);
43. per l'attività di smontaggio di apparecchiature di grandi dimensioni presentare adeguata documentazione descrittiva del sistema di sorveglianza radiometrica attuata ai sensi di quanto stabilito dal Dlgs. 230/1995 e s.m.i., supportata da adeguata documentazione descrittiva riguardante la procedura da adottare, inoltre si richiede di



indicare se trattasi di tipologie di rifiuti riconducibili a RAEE, in tal caso si dovrà dare conto delle procedure di gestione degli stessi rispetto al Dlgs. 49/2014;

44. per l'attività di riduzione volumetrica chiarire se trattasi di attività svolta ai fini dello smaltimento o meno e se i rifiuti vengono triturati con campagne per tipologie omogenee. Ovviamente non possono essere triturati rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi anche della stessa tipologia. Indicare le modalità con le quali vengono svolte le campagne, specificare le caratteristiche tecniche gestionali, i presidi ambientali, le tipologie di rifiuti;

45. per l'attività di miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, anche con diverse caratteristiche di pericolosità, non sono adeguatamente descritte le modalità ovvero l'identificazione degli impianti e delle attrezzature utilizzate per la miscelazione sia dei liquidi che dei solidi ed i reparti dove avvengono tali operazioni nel rispetto di tutte le cautele e le sicurezze per gli operatori e per l'ambiente. Descrivere tali operazioni e identificare sulla planimetria le zone previste. Ovviamente le operazioni di miscelazione dovranno avvenire nel rispetto dei criteri previsti dal Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 12/165/CR8C/C5;

46. trasmettere copia delle procedure e dei moduli interni di accettazione dei rifiuti in ingresso ad ARPAT e Regione Toscana ai fini di una valutazione;

47. per quanto attiene i rifiuti in uscita, si richiamano i disposti di cui al DM. 27/09/2010, sulla classificazione dei rifiuti. Si ricorda che il rifiuto "generato regolarmente" attiene ad un processo produttivo costante e standardizzato. Le altre produzioni, "non generate regolarmente" devono essere avviate a recupero/smaltimento, previa formazione di lotti. Si ritiene che il gestore debba comunicare le tipologie dei rifiuti "non generati regolarmente" quantificando la formazione dei lotti anche per verificare la congruità degli stoccaggi dei rifiuti in attesa di avvio a recupero/smaltimento;

48. in merito al monitoraggio dei materiali prodotti (End of Waste) dovranno essere definiti i parametri e i criteri, come già precisato nel copro del presente contributo, che dovranno essere conservati presso la sede dell'impresa, a disposizione degli organi di controllo;

49. le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio. Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;

50. le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15);

51. i contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.

52. I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:

- a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- b) accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

53. I serbatoi per i rifiuti liquidi devono:

- a) riportare una sigla di identificazione;
- b) devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati ad apposito sistema di abbattimento;
- c) possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;
- d) devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi anti- traboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento;
- e) non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che di tali ispezioni, sia



mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra;

f) le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate.

54. L'azienda deve individuare e trasmettere ad ARPAT e Regione Toscana, il nominativo del responsabile della gestione operativa dell'impianto, direttore tecnico, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione. Il direttore tecnico dovrà essere sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo mediante procedure che dovranno essere comunicate ad ARPAT e alla Regione Toscana;

55. assicurare la verifica di quanto segue:

- prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
 - o sia acquisito il relativo formulario di identificazione e di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - o qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del Dlgs. n. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità". Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore); nel qual caso la verifica deve essere eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o comunque con cadenza almeno annuale.
- in ingresso all'impianto siano accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio. descriva il proponente come verifica di mantenere il quantitativo al di sotto della soglia autorizzata;
- sia comunicato alla Regione Toscana e ad ARPAT, l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- le operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti siano condotte in modo da evitare emissioni diffuse. I rifiuti liquidi devono essere stoccati nei serbatoi ad essi dedicati, movimentati in circuito chiuso; non sono ammessi travasi da tubazioni "mobili", salvo nei casi specifici espressamente autorizzati;
- la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, siano effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:
 - o la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - o l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 - o per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
 - o di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
 - o il mancato rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - o ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
- la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri ed, in particolare:
 - o i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere confinati o provvisti di nebulizzazione;



- i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;
- i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.
- siano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge;
- i registri di carico e scarico siano tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del Dlgs. n. 152 del 2006 e nel rispetto delle indicazioni del competente Ente gestore del catasto;
- i rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento all'interno dell'impianto, ovvero da avviare a impianti terzi, siano contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali;
- nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto, non vengano effettuate miscele se non quelle consentite dalla legge, ai sensi dell'art. 187 del Dlgs. n. 152 del 2006, ed autorizzate. In tal caso, è necessario che le operazioni di miscelazione siano effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero alla formazione di gas tossici e reazioni esotermiche; le stesse non dovranno altresì pregiudicare l'efficacia del successivo trattamento, né tanto meno la sicurezza di tale trattamento;
- qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, è opportuno limitare le altezze di abbancamento a 3 metri;
- i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;
- le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;
- sia effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;
- la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;
- gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
- la recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause;
- i macchinari, gli impianti e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;
- ove presenti, gli impianti di spegnimento fissi dell'incendio siano mantenuti a regola d'arte;
- il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;



- tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza.
- Al fine di evitare la possibilità che si inneschino reazioni che modifichino la natura del rifiuto, del suo pericolo intrinseco o che intacchino l'integrità del contenitore, con riferimento alle tempistiche di stoccaggio dei rifiuti ed alla loro successiva destinazione, si precisa che:
 - o i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro un termine massimo di 12 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
 - o i rifiuti pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13), devono essere avviati a recupero entro il termine massimo di sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
 - o i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, in virtù di quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. g) del Dlgs. n. 36 del 2003;
 - o i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del Dlgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del Dlgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;

56. il materiale di scavo relativo alla realizzazione del nuovo capannone a servizio dell'impianto di desorbimento termico e della linea di inertizzazione., stimato in circa 6.740 mc, sarà gestito come rifiuto e destinato al recupero presso siti esterni e/o presso l'impianto di lavaggio terre interno allo stabilimento. Comunicare le modalità di gestione del materiale di scavo.

57. In relazione all'attività di ricondizionamento, la stessa viene prevista in prossimità delle aree di stoccaggio con l'utilizzo di sistemi di aspirazione mobili locali, tale attività dovrà essere ben definita in apposita planimetria indicando in apposita procedura le modalità operative per lo svolgimento della stessa ed indicando le eventuali disponibilità di sistemi di aspirazione mobile individuata con relativa indicazione circa la caratterizzazione tecnica (portata massima aspirata, possibile caratterizzazione chimica, utilizzo giornaliero, impianto di abbattimento individuato a presidio, individuazione del punto emissivo specifico ai fini del quadro emissivo proposto) Si dovrà prevedere per le zone di stoccaggio degli inerti recuperati adeguata cartellonistica identificativa.

componente Paesaggio e beni culturali:

58. Al fine di valutare al meglio l'impatto paesaggistico ed individuare delle idonee misure di mitigazione, si ritengono necessarie le seguenti integrazioni progettuali:

- si richiedono le foto-simulazioni che evidenzino, rispetto allo stato attuale, l'impatto delle strutture verticali, da diversi punti di vista, in particolare dalle aree tutelate ai sensi della lett. b) dell'art.142 del Dlgs.42/2004.
- si ritiene necessario una verifica della mitigazione offerta dagli attuali filari vegetazionali, che dall'esame delle foto satellitari disponibili, non appaiono circondare l'intero perimetro aziendale e l'individuazione di ulteriori interventi di mitigazione paesaggistica, quali "Sistemi verdi" che abbiano non solo la funzione di schermatura visiva, ma anche di attenuazione nei confronti delle emissioni. Andranno pertanto individuate le specie vegetazionali più idonee e andrà previsto uno schema di impianto atto alle finalità individuate. Si dovrà anche prevedere uno schema di manutenzione delle opere a verde, con sostituzione di eventuali fallanze.

componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.):



59. In riferimento alla problematica del traffico, nell'elaborato aggiornato relativo l'impatto sul traffico sono stati analizzati tre percorsi diversi per raggiungere lo stabilimento e ne sono state in particolare evidenziate le caratteristiche in termini di sicurezza; dallo studio effettuato emerge come, tra le possibili alternative per l'accesso dalla SGC FI-PI-LI, l'itinerario n. 2 risulti essere più scorrevole, di minore rischio e con un numero ridotto di nodi di potenziale conflitto e quindi decisamente il più idoneo al transito dei veicoli che trasportano merci, specie se pericolose. Pertanto appare opportuno che sia prescritto l'utilizzo di questo itinerario ai mezzi di trasporto merci in ingresso e in uscita dallo stabilimento. **Si chiedono le considerazioni in merito da parte del proponente;**

60. Per la fase di cantiere si ricorda che prima dell'inizio delle attività previste:

- dovrà essere richiesta apposita domanda di autorizzazione alle emissioni sonore in deroga per cantieri edili;
- dovrà essere presentata idonea documentazione relativamente al contenimento delle polveri del cantiere verso l'esterno;
- dovrà essere presentata la documentazione relativa alle modalità di transito dei mezzi utilizzati nel cantiere, durante le attività di entrata e uscita dal cantiere, con particolare riguardo all'attraversamento di centri abitati e della zona industriale di Ospedaletto, al fine di evitare la dispersione di polveri e materiale di cantiere;
- relativamente alle fasi di smantellamento degli impianti, dovrà essere presentata adeguata documentazione in cui vengano evidenziati i sistemi adottati per evitare la fuoriuscita di maleodoranze oltre i confini dell'azienda.

61. al fine del corretto inquadramento delle attività IPPC, il Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti segnala che si dovrà:

- a) riorganizzare ed approfondire la documentazione agli atti secondo quanto di seguito riportato distinguendo lo stato attuale dallo stato modificato;
- b) si richiede alla società, una disamina puntuale (sia per l'assetto attuale che per quello futuro) delle attività IPPC e non IPPC in ragione del cogente quadro di riferimento normativo avendo cura di collegare ogni linea di processo di trattamento rifiuti pericolosi e non, comprese la triturazione, cernita, accorpamento alle relative attività IPPC di cui all'allegato VIII alla parte II del Dlgs. 152/2006. Per queste ultime si dovrà specificare tra l'altro la massima portata di trattamento giornaliero e annua; per il deposito (R13 e D15) si dovrà specificare anche il massimo movimentabile giornaliero e annuale.
- c) nella relazione di AIA e nella relazione del progetto definitivo è necessario indicare puntualmente, per ogni linea di trattamento rifiuti: lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, la capacità di deposito in linea di trattamento, evidenziando quali depositi assolvono al compito preliminare di trattamento di omogenizzazione del rifiuto in ingresso ai fini del trattamento, eventuali aree di deposito intermedie e specificando per ogni linea di processo, rispetto alla capacità di omogenizzazione in ingresso (indicare per ogni linea di trattamento il limite di accettabilità in ingresso dei diversi parametri che si intendono trattare), la percentuale di trattamento attesa per i diversi inquinanti che si intendono trattare, rispetto ai limiti di accettabilità stessi (si richiede al riguardo per le varie aree di stoccaggio di identificare quali codici CER si intendono stoccare nelle varie aree).
- d) indicare separatamente (stato attuale e stato modificato) i rifiuti (per caratterizzazione chimico fisica e codici CER) che si intendono avviare alle diverse linee di trattamento, evidenziando eventuali nuove tipologie che si intendono trattare rispetto a quelle autorizzate, in ragione delle differenti varianti di processo previste nel progetto proposto; indicare l'attività IPPC associata alla singola linea di trattamento (associate alle diverse attività IPPC 5.1, 5.3, 5.5 ecc) e la relativa operazione di trattamento (chimico fisico batch, chimico fisico neutralizzazione, multiplo effetto, triturazione, accorpamento, miscelazione, trattamento biologico e ecc) o recupero (D8, D9, R3, R4, R12 ecc).
- e) aggiornare le schede previste per l'AIA e di indicare lo stoccaggio preliminare destinato al trattamento interno rispetto alle operazioni R13 e D15 (volumetrie massime, aree disponibili nonché tipologia delle



- scaffalature e livelli ecc).
- f) Definire le aree distinte degli stoccaggi dedicati al trattamento e di quelli dedicati alle operazioni D15 ed R13 dovrà essere definita anche al fine del calcolo fideiussorio tenendo conto di quanto disposto dalla DGRT 743/2012, come modificata dalla DGRT 751/2013;
- g) definire per ogni linea di trattamento i limiti di accettabilità in ingresso (in termini di parametri rappresentativi ed in ragione delle uscite finali (scarico in ulteriore di trattamento interno, scarico in acque superficiali, scarico o refluo destinato allo smaltimento esterno, rifiuto destinato a smaltimento esterno ecc), specificare, anche ai fini del controllo, il punto di ingresso al processo di trattamento, ove poter svolgere le verifiche riguardo il limite di accettabilità alla specifica linea di trattamento in ragione della capacità di abbattimento della stessa.
- h) il progetto definitivo di ogni linea di processo dovrà essere supportato dai calcoli di progettazione tecnica riguardanti le varie sezioni di trattamento e abbattimento delle emissioni in atmosfera e da apposito flow sheet delle diverse linee di processo e degli impianti di abbattimento alle emissioni in atmosfera. Il tutto dovrà esse corredato da:
- appositi P&I delle diverse sezioni di trattamento (esistente e di progetto);
 - appositi P&I riguardanti le varie sezioni di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
 - le procedure operative dei rifiuti sia in ingresso che in uscita dal sito impiantistico;
 - i presidi ambientali a servizi della sezione di trattamento;
 - i controlli dei parametri in ingresso alla sezione di trattamento;
 - si dovrà descrivere l'intero processo di trattamento dei rifiuti dall'ingresso alla sezione di trattamento, fino all'uscita dalla sezione con la specificità del materiale trattato in uscita in termini di caratterizzazione chimica dello stesso ai fini dell'ulteriore trattamento interno o esterno. Bisognerà altresì indicare i reflui derivanti dal trattamento da indirizzare alle sezioni di trattamento interne.
 - le operazione dovranno essere identificata sia in termini di massimo funzionamento giornaliero ed in numero di giorni annui;
 - per tutte le sezioni di trattamento si dovranno indicare la massima capacità di trattamento installata ed indicare se la stessa coincide con la capacità di trattamento richiesta.
- i) con riferimento agli stoccaggi/depositi dei rifiuti, si richiede specifica relazione volta a dare conto di quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 1121.21-01-2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.
- j) con riferimento alle “altre operazioni di miscelazione” di rifiuti, l'accorpamento dei codici CER per la miscelazione dovrà essere supportata dallo specifico approfondimento in merito ai criteri utilizzati per le nuove miscele al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'art. 187 del Dlgs. 152/2006 e delle indicazioni di cui al documento delle Regioni e delle Province Autonome del 22/11/2012, 12/165/CR8C/C5, tenuto conto anche della destinazione finale della miscela che si andrebbe a formulare (supportato, ad esempio, da apposite schede di miscelazione riguardanti i CER in ingresso - caratteristiche chimico fisiche dei diversi rifiuti, CER in uscita con caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto ottenuto). Dovrà essere inoltre precisata la tipologia impiantistica di destino delle miscele che si intende ottenere.
- k) Si richiede altresì ai sensi art. 29-sexies c. 7 di definire sia per l'assetto attuale che per l'assetto futuro le diverse misure relative alle condizioni di esercizio diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto delle diverse linee di trattamento e abbattimento dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione.
- l) Si precisa che il Piano di Smantellamento e Ripristino dovrà essere definitivo e comprensivo di tutte le operazioni prevedibili con riferimento al contesto impiantistico proposto ed al contesto autorizzativo ad oggi cogente.
- m) Si chiede di relazionare sul sistema di monitoraggio delle acque sotterranee in fase attualmente di revisione;



- n) In merito alle miscele si segnala un'incongruenza tra il SIA e la Relazione IPPC. Nel SIA a pag. 147 con riferimento alle miscele si dichiara: "*d) Miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi - Nell'ambito delle suddette categorie di miscele viene prevista anche la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscela finale verrà comunque identificata con un codice CER*". Nella Relazione IPPC a pagina 91 riguardo il medesimo argomento si riporta: "*d) Miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi - Nell'ambito delle suddette categorie di miscele viene prevista anche la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscela finale verrà comunque identificata con un codice CER per rifiuti pericolosi*". E' evidente che quanto riportato nella Relazione IPPC corrisponde a quanto consentito per norma e pertanto nel confermare quanto sopra riportato con riferimento alla miscelazione si richiede di correggere la discrasia.

La documentazione depositata dal Proponente, i pareri e contributi tecnici istruttori pervenuti, sono stati interamente pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico>, fatto salvo quanto attiene la normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del Dlgs. 152/2006, **tutta la documentazione integrativa e di chiarimento dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della presente** allo scrivente Settore. Si ricorda che, è facoltà del Proponente, su richiesta motivata, richiedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni.

Allo scopo di approfondimento e per una migliore comprensione della presente richiesta di integrazioni, si invita il Proponente a prendere visione di tutti i contributi e pareri pervenuti e pubblicati.

Si avvisa che, qualora il Proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni e di chiarimenti entro il termine perentorio stabilito, non si procederà all'ulteriore corso della valutazione ed il procedimento in esame verrà archiviato.

Il Settore scrivente, a seguito del deposito della documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del Dlgs. 152/2006, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, si riserva di disporre, con specifica nota, che dell'avvenuto deposito debba essere dato avviso secondo le modalità dell'art. 24, comma 2 dello stesso decreto.

Si chiede infine di indicare se la documentazione integrativa e di chiarimento contenga dati riservati da non pubblicare sul sito web regionale. In tal caso dovrà essere fornita una versione emendata di tali dati da pubblicare sul sito web.

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

PC/AN

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:
- Pietro Carnevali (tel. 055 4386235), pietro.carnevali@regione.toscana.it
- Alessio Nenti (tel. 055 4387161), alessio.nenti@regione.toscana.it